



CITTA' DI MELENDUGNO

Provincia di Lecce

Protocollo n. 9390

Melendugno, 22 aprile 2014

Spett. le
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto
Via Porto n. 1
73028 OTRANTO (LE)
cp-otrant@pec.mit.gov.it

E p.c.

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce
Viale M. De Pietro
73100 LECCE
prot.procura.lecce@giustiziacert.it

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
all'attenzione del Direttore Generale per le Antichità Dott. Luigi Malnati
Direzione Generale per le Antichità
Via di San Michele 22
00153 Roma

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia
Al Direttore Regionale Dott. Gregorio Angelini
Strada dei Dottula - Isolato 49
70122 Bari
e-mail: dr-pug@beniculturali.it
mbac-dr-pug@mailcert.beniculturali.it

Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia
All'attenzione del Soprintendente Dott. Luigi La Rocca
Via Duomo 33
74100 Taranto
sba-pug@beniculturali.it
mbac-sba-pug@mailcert.beniculturali.it

e p. c.

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Via Cristoforo Colombo, n. 44
00147 - Roma (Italia)
mattm@pec.minambiente.it

Direzione generale per le valutazioni ambientali
All'attenzione del funzionario responsabile Arch. Carmela Bilanzone
dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it

Ill.mo sig. Prefetto delle Provincia di Lecce
Via XXV Luglio n. 1
73100 Lecce
protocollo.prefle@pec.interno.it

OGGETTO: Richiesta di annullamento di atto illegittimo. Ordinanza n. 28/2014.

Il sottoscritto Potì Marco, nato a Melendugno il 06.01.1970 ed ivi residente alla via Milano n. 5, in qualità di Sindaco e legale rappresentante *pro-tempore* del Comune di Melendugno, corrente alla via San Nicola,

PREMESSO CHE

- a) È pendente presso il Ministero dell'Ambiente procedura di Valutazione di Impatto Ambientale su istanza presentata dalla società Trans Adriatic Pipeline in data 19.03.2012;
- b) Detta procedura VIA riguarda il progetto di gasdotto Trans Adriatic Pipeline - Gasdotto Albania-Italia, un gasdotto per il trasporto del gas dalle nuove fonti di approvvigionamento nella regione del Mar Caspio all'Europa Occidentale e Sud-orientale, attraverso il cosiddetto Corridoio Meridionale del Gas. Il gasdotto in Italia consiste di una condotta sottomarina (tratto offshore) lungo circa 45 km, di una condotta interrata (tratto onshore) lunga circa 8,2 km e di un Terminale di Ricezione del Gasdotto (Pipeline Receiving Terminal) ubicato nel Comune di Melendugno;
- c) Con nota del 14.12.2012 Prot. DVA_2012-0030600 è stata già concessa una sospensione di 9 mesi fino al 10.09.2013 per permettere alla società proponente di apportare integrazioni al progetto valutato nella prima stesura carente da parte di organi istituzionali ed associazioni;
- d) Con nota Prot. DVA_2014-007449 del 18.03.2014 la DGVA ha predisposto una nuova Richiesta di integrazione documentale al proponente di cui alla nota Prot. CTVA-2014-0000832 del 07.03.2014 ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D. L.vo n. 152/06. Le integrazioni di cui alla summenzionata nota riguardano ben 48 punti fondamentali del secondo progetto TAP del 10.09.2013. A conferma di tanto la DGVA, ritenendo che **le modifiche da apportare siano sostanziali e rilevanti** ai sensi dell'art. 26, comma 3 *bis*, del D. L.vo n. 152/06, chiede che il proponente depositi copia delle stesse agli uffici delle amministrazioni di cui all'art. 23, comma 3, del D. L.vo n. 152/06 e, contestualmente, dia avviso dell'avvenuto deposito secondo le modalità di cui all'art. 24, commi 2 e 3, del D. L.vo n. 152/06.
- e) La procedura *de qua* è attualmente allo stato di "Istruttoria tecnica CTVIA".
- f) In detto procedimento il Comune di Melendugno è ente locale interessato, visto che il territorio di sua competenza è direttamente interessato dal progetto e dagli impatti della sua eventuale attuazione;
- g) Come tale, il Consiglio comunale con deliberazione n. 24 del 14.10.2013 ha approvato un Ordine del Giorno da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale. Tale deliberazione è stata

trasmessa alla Regione Puglia, alla Provincia di Lecce, ad ANCI Puglia e a tutti i Comuni della Provincia di Lecce, che sono stati invitati ad approvare analoga deliberazione;

h) L'Amministrazione Comunale di Melendugno ha altresì presentato proprie osservazioni sia con riferimento al progetto antecedente le integrazioni apportate all'esito della predetta sospensione (vedi osservazioni Comune di Melendugno con nota Prot. 5147 del 19.03.2012 acquisite dal Ministero dell'Ambiente – Direzione Generale Valutazioni Ambientali con Prot. DVA-00-2012-0007724 del 29.03.2012) sia con riferimento al progetto come aggiornato con nuovo ESIA depositato presso il MATTM in data 10.09.2013 (vedi osservazioni Comune di Melendugno con nota Prot. 22008 del 09.11.2013 acquisite dal Ministero dell'Ambiente – Direzione Generale Valutazioni Ambientali con Prot. DVA-00-2013-0025823 del 12.11.2013);

i) Il Comitato VIA/VAS della Regione Puglia ha espresso **giudizio negativo di compatibilità ambientale** all'intervento così come proposto con Parere espresso nella seduta del 14.01.2014 ai sensi del Regolamento Regionale n. 10/2011, approvato con D.G.R. n. 1099 del 16.05.2011;

l) La società TAP con le istanze prot. LT-TAPIT-ITSK-002012 del 30.12.2013, prot. LT-TAPIT-ITSK-002214 del 03.01.2014, prot. LT-TAPIT-ITSK-00196 del 16.01.2014 e prot. LT-TAPIT-ITSK-000224 del 28.01.2013, ha richiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto il rilascio di apposita ordinanza di polizia marittima per lo svolgimento di sondaggi geofisici, ambientali, geotecnici nell'ambito della procedura di *Valutazione di Impatto Ambientale* già in corso. Con nulla osta prot. M_INF/PORTI/624 del 21.01.2014 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, acconsentiva ai sondaggi geofisici e geotecnici in Mare Adriatico, da effettuarsi nel periodo compreso tra il 25/01/2014 ed il 20/02/2014, con eventuale slittamento di 10 giorni per la loro ultimazione a seguito di eventi accidentali. Di conseguenza, con Ordinanza n. 17/2014 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto rendeva noto che dal 15.02.2014 fino al 25.02.2014 che la società *Trans Adriatic Pipeline AG*, per il tramite di ditte specializzate, avrebbe effettuato operazioni in ambito di sondaggi geofisici, ambientali, geotecnici.

m) Avverso le indagini integrative *de quibus*, in data 15.12.2013 l'associazione degli Ecologisti Democratici del Salento formalizzava istanza di accesso alla documentazione relativa ai medesimi atti amministrativi a mezzo pec al MATTM (MATTM@pec.minambiente.it) ed al responsabile del procedimento della Direzione generale per le valutazioni ambientali, d.ssa Carmela Bilanzone (dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it), da questi ricevuta con Prot. N. DVA – 2013 – 0030409 del 30.12.2013, con la quale si chiedeva di conoscere gli atti amministrativi che autorizzano la società *Trans Adriatic Pipeline* allo svolgimento dell'imminente campagna di sondaggi integrativi. Alla suddetta istanza rispondeva il direttore generale della DVGA, dr. Mariano Grillo, con nota Prot. DVA_2013-0030409 del 30.12.2013 dalla quale si apprendeva l'unica autorizzazione richiamata come presupposto delle indagini dal MATTM era quella della Capitaneria di Porto finalizzata alla sola sicurezza delle navigazione in mare: infatti, nella predetta nota «si rappresenta che tale richiesta di accesso dovrà essere rivolta all'amministrazione competente al loro rilascio, ossia nella fattispecie la **Capitaneria di Porto di Otranto**».

n) Con nota Prot. 4930 del 22.02.2014 del Comune di Melendugno alla Capitaneria di Porto di Otranto e da questi assunta con Prot. 2524 del 26.02.2014, premessa per le indagini autorizzande, fortemente impattanti sul sottofondo marino, l'obbligatorietà della previa e necessaria autorizzazione all'immersione in mare dei materiali ai sensi dell' art. 109, comma 1, lettera a) del D.L.vo n. 152/06, «*rilasciata dall'autorità competente solo quando è dimostrata, nell'ambito della relativa istruttoria, l'impossibilità tecnica o economica del loro utilizzo ai fini di ripascimento o di recupero oppure del loro smaltimento alternativo in conformità alle modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio*» nonché premessa l'applicazione alla fattispecie dell'art. 195, comma 2, lett. p) del D. L.vo n. 152/06 che attribuisce alla competenza dello Stato «*l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nelle acque marine, in conformità alle disposizioni stabilite dalle norme comunitarie e dalle convenzioni internazionali vigenti in materia, rilasciata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta*

dell'autorità marittima nella cui zona di competenza si trova il porto più vicino al luogo dove deve essere effettuato lo smaltimento ovvero si trova il porto da cui parte la nave con il carico di rifiuti da smaltire», considerata la necessità delle preve autorizzazioni al fine di evitare gravi alterazioni, dell'ecosistema marino ed un grave *vulnus* per gli operatori del settore turistico e della pesca, con gravi ripercussioni ambientali ed economiche, si chiedeva alla Capitaneria di Porto di Otranto di «accertare, in riferimento alle predette attività di indagine, che la società TAP fosse munita dei prescritti provvedimenti autorizzativi/nulla osta di competenza di Organi o Enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dalle attività poste in essere, con particolare riferimento ai provvedimenti a tutela di ambiente ed ecosistema». Tale richiesta era riscontrata dalla Capitaneria di Porto di Otranto con nota Prot. 3483 del 20.03.2014, dalla quale si evince la carenza di autorizzazioni ambientali allo svolgimento delle indagini integrative e/o comunque non se ne dà compiuta indicazione come da richiesta,

CONSIDERATO CHE

- 1) La società Trans Adriatic Pipeline, con istanza prot. LT-TAPIT-ITSK-00232 del 04.03.2014, ha richiesto all'Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto l'ulteriore emissione di apposita Ordinanza Marittima per disciplinare ai fini della sicurezza della navigazione lo svolgimento di sondaggi geofisici, ambientali, geotecnici nell'ambito del Circondario Marittimo di Otranto nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale già in corso.
- 2) Con successive e discendenti comunicazioni del 02, 14 e 14 aprile 2014 ad integrazione ed a parziale rettifica dell'anzidetta istanza, la società T.A.P ha reso noti i tempi di attuazione dei sondaggi, da effettuarsi a cura della piattaforma jack-up SKATE III, assistita dalla Motobarca da traffico "GELMAR" e dal Rimorchiatore "SARA T";
- 3) Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato nulla osta prot. M_INF/PORTI/3071 del 19.03.2014 relativamente alla tipologia di sondaggi richiesti.
- 4) Con ordinanza n. 28/2014 del 17.04.2014 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto rendeva noto che «dal 22.04.2014 fino al 30.04.2014, la società Trans Adriatic Pipeline AG, per il tramite di ditte specializzate ed all'uopo incaricate, effettuerà **operazioni in ambito di sondaggi geofisici, ambientali e geotecnici, espletate a mezzo dell'impiego della piattaforma SKATE III - Bandiera: United Kindom of Great Britain, assistita dal unità da traffico "GELMAR" – 6GL184 e dal Rimorchiatore "SARA T" – 6GL178, nell'area di mare territoriale italiano, più esattamente prospiciente la marina di San Foca di Melendugno (LE), meglio individuata in un'area di operazioni perimetrata dalle seguenti coordinate geografiche (datum WGS84), come da stralcio planimetrico in allegato alla presente Ordinanza» e «nell'ambito dello specchio acqueo circostante il raggio di 150 metri dai suddetti punti di campionamento (01 e 02 così come da stralcio planimetrico allegato), [vietava] la navigazione, la sosta e l'ancoraggio per tutte le unità, la balneazione e l'espletamento di attività di pesca sotto qualsiasi forma, nonché qualsivoglia attività connessa agli usi del mare».**
- 5) L'ordinanza in oggetto è emanata ai soli fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare **e non esime i soggetti richiedenti dall'obbligo di munirsi di ogni eventuale provvedimento autorizzativo/nulla osta di competenza di Organi o Enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dalle attività poste in essere;**
- 6) L'ordinanza n. 28/2014 appare **provvedimento illegittimo** perché nell'autorizzare la campagna di sondaggi per analizzare dal punto di vista geofisico, ambientale e geotecnico le aree marine che saranno interessate dal passaggio del gasdotto non tiene presente un bene naturalistico oggetto di speciale tutela ad opera dell'art. 109 (Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte) del D. L.vo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambiente). Infatti, l'art. 109 del D. L.vo 3 aprile 2006, n. 152 dispone che "1. Al fine della tutela dell'ambiente marino e in conformità alle disposizioni delle convenzioni internazionali vigenti in materia, **è consentita l'immersione deliberata in mare da navi ovvero aeromobili e da strutture**

ubicare nelle acque del mare o in ambiti ad esso contigui, quali spiagge, lagune e stagni salmastri e terrapieni costieri, dei materiali seguenti: a) materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi. 2. L'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di cui al comma 1, lettera a), è rilasciata dall'autorità competente solo quando è dimostrata, nell'ambito della relativa istruttoria, l'impossibilità tecnica o economica del loro utilizzo ai fini di ripascimento o di recupero oppure del loro smaltimento alternativo in conformità alle modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali, delle attività produttive previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto.”

7) In particolare, l'ordinanza *de qua* autorizza indagini fortemente impattanti sul sottofondo marino senza la previa e necessaria autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di cui al predetto art. 109, comma 1, lettera a) del D.L.vo n. 152/06, rilasciata dall'autorità competente solo quando è dimostrata, nell'ambito della relativa istruttoria, l'impossibilità tecnica o economica del loro utilizzo ai fini di ripascimento o di recupero oppure del loro smaltimento alternativo in conformità alle modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Al riguardo, l'art. 195, comma 2, lett. p) del D. L.vo n. 152/06 attribuisce alla competenza dello Stato “l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nelle acque marine, in conformità alle disposizioni stabilite dalle norme comunitarie e dalle convenzioni internazionali vigenti in materia, rilasciata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'autorità marittima nella cui zona di competenza si trova il porto più vicino al luogo dove deve essere effettuato lo smaltimento ovvero si trova il porto da cui parte la nave con il carico di rifiuti da smaltire”.

8) Se non bastasse, l'ordinanza n. 28/2014 è emessa altresì in palese violazione degli artt. 95 e 96 del D. Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e della Circolare n. 10 del 15.06.2012 del MIBAC (Prot. n. DG-ANT 6548 – Class. 34.0110/41), ai sensi dei quali «I lavori relativi ad Infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui alla Parte II, Titolo III, Capo IV nonché al Punto 6 dell'Allegato 2 (Ambito di applicazione degli articoli 95 e 96 del D. Lgs. 163/2006 e s. m. i.) sono sottoposti alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico». Per tale ulteriore profilo, infatti, il Comune di Melendugno con nota Prot. 6185 del 10.03.2014 al MIBAC, alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia ed alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia e per conoscenza alla DGVA del MATTM, chiedeva «di conoscere gli atti amministrativi di rispettiva competenza che autorizzano la società Trans Adriatic Pipeline allo svolgimento delle campagne di sondaggi, [...] compresi gli atti amministrativi relativi alle disposizioni di sorveglianza archeologica durante le operazioni di sondaggio dei fondali marini e di carotaggio e/o scavo già previste nel tratto a terra dell'opera; di conoscere le prescrizioni emesse dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia a garanzia della tutela del patrimonio archeologico già noto e di quello potenziale nell'area di incidenza dell'opera, sia nel tratto onshore che in quello delle acque prospicienti la costa; di conoscere lo stato della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ex artt. 95 e 96 del D. Lgs. n. 163/2006 relativamente all'opera in oggetto, in particolare se la società TAP ha reso la prescritta dichiarazione in merito alla sottoposizione o meno dell'intervento presentato alla procedura di verifica preventiva nonché la tipologia e la natura dei provvedimenti della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia di verifica della sussistenza dei presupposti di legge in merito all'applicazione delle procedure in oggetto». Alla predetta richiesta non vi è, ad oggi, alcun riscontro.

9) L'eventuale mancanza della previa procedura di verifica costituirebbe pericolosa alterazione dell'ecosistema marino ed un grave *vulnus* per gli operatori del settore turistico e della pesca, con gravi ripercussioni ambientali ed economiche. Il tutto ulteriormente amplificato in quanto le

indagini *de quibus* sono programmate a ridosso delle festività pasquali, un periodo connotato dalla elevata affluenza turistica sui luoghi interessati. È evidente, pertanto, il grave danno all'immagine procurato alla comunità di Melendugno dallo svolgimento delle indagini, che comportano inevitabilmente un impatto visivo gravemente lesivo del pregio ambientale e paesaggistico che ha reso la costa di San Foca un'ambita meta turistica oramai conosciuta a livello internazionale. Senza contare, inoltre, il grave danno sulle presenze turistiche attese per l'imminente stagione estiva, irrimediabilmente compromessa dalla lesione dell'immagine della località. Il tutto, occorre sottolinearlo, in un periodo di congiuntura economica negativa nella quale il settore turistico rappresenta l'unico elemento trainante del prodotto interno lordo salentino tanto nel settore specifico quanto per l'indotto. Di tanto, il Comune di Melendugno non può non tenerne conto ed operare a tutela del proprio territorio e della comunità che rappresenta, riservando di agire nelle competenti sedi di giustizia per la tutela di ogni diritto ed interesse del Comune di Melendugno.

10) Infine, **l'ordinanza n. 28/1024 appare provvedimento illegittimo per la manifesta violazione e erronea applicazione dell'art. 26, comma 3, del D. L.vo n. 152/06, per eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto e incongruità della motivazione, difetto dei presupposti, errore di fatto, perplessità dell'azione amministrativa, violazione del principio di proporzionalità, inefficacia e inefficienza del provvedimento rispetto agli obiettivi preposti e motivazione carente.**

L'art. 26, comma 3, del D. L.vo n. 152/06 dispone che «L'autorità competente può richiedere al proponente entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 24, comma 4, **in un'unica soluzione**, integrazioni alla documentazione presentata, con l'indicazione di un termine per la risposta che non può superare i quarantacinque giorni, prorogabili, su istanza del proponente, per un massimo di ulteriori quarantacinque giorni». Orbene, l'intestato Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto richiama la nota prot. 7449 del 18.03.2014 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per le valutazioni ambientali, avente ad oggetto “Istanza di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 relativa al progetto di realizzazione del tratto italiano del gasdotto denominato Trans Adriatic Pipeline. Richiesta di documentazione tecnica integrativa e di documentazione”. Tuttavia, nel rilasciare l'ordinanza *de qua* ha ommesso di considerare che la società TAP ha già completamente assolto alla suddetta richiesta ministeriale di integrazioni con documento integrativo dello Studio di Impatto Ambientale. Detta documentazione, inviata da TAP al MATTM ed anche al Comune di Melendugno (da questi ricevuta in data 19.04.2014), è fondata sulle indagini integrative già realizzate dal 15.02.2014 al 25.02.2014 ed autorizzate con Ordinanza n. 17/2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto. Risulta di immediata evidenza, pertanto, come lo svolgimento della campagna di indagini integrative dello Studio di Impatto Ambientale sia da considerarsi oramai concluso alla luce del richiamato art. 26, comma 3, del D. L.vo n. 152/06, ai sensi del quale **le integrazioni alla documentazione presentata debbono pervenire in un'unica soluzione**. Di conseguenza, la indagini autorizzate con l'ordinanza n. 28/2014 non potrebbero comunque trovare ingresso nel procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale pendente presso la DGVA del MATTM. **Si tratta, pertanto, di attività che l'Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto ha autorizzato con atto in palese violazione delle normative ambientali di settore, con grave danno per il Comune di Melendugno**. Da quanto detto è evidente, dunque, che l'intero procedimento che ha condotto all'approvazione della nuova campagna di indagini di TAP è viziato da contraddittorietà interna e errore nei presupposti di fatto e nelle valutazioni di merito, visto che **non è chiaro quali siano le finalità delle stesse**. La perplessità dell'azione amministrativa circa l'obiettivo da perseguire ha reso impossibile una seria valutazione in sede di bilanciamento di interessi tra esigenza di approvvigionamento energetico e tutela dell'ambiente e del paesaggio. Donde, l'illegittimità dell'ordinanza n. 28/2014.

Tanto premesso e considerato, il sottoscritto

CHIEDE

A codesto Ufficio, previa sospensione degli effetti dell'ordinanza n. 28/2014 e riesame del provvedimento sopra indicato alla luce della palese violazione ed erronea applicazione del D. L.vo n. 152/06, per eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto e incongruità della motivazione, difetto dei presupposti, errore di fatto, perplessità dell'azione amministrativa, violazione del principio di proporzionalità, inefficacia e inefficienza del provvedimento rispetto agli obiettivi preposti, motivazione carente e carenza di ogni provvedimento autorizzativo/nulla osta degli enti di rispettiva competenza, di procedere al suo annullamento con l'avvertimento che, in mancanza di tanto, provvederà ad agire nelle competenti sedi di giustizia a tutela di ogni diritto ed interesse del Comune di Melendugno.

Il Sindaco di Melendugno
Marco Potì

